



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

CELLOLE (CE) GARA DI PESCA SPORTIVA 'CAMPIONATO REGIONALE SPECIALITA' SURFCASTING' IN DATA 17 OTTOBRE 2026

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** l'istanza assunta al protocollo nr. 17476 in data 28/09/2026 del Sig. CAPPABIANCA Giovanni, avente per oggetto lo svolgimento di una gara di pesca sportiva, lungo lo specchio acqueo ricadente nel comune di Cellole in data 17 Ottobre 2026 dalle ore 17:00 alle ore 22:00;
- VISTA:** l'autorizzazione ai fini demaniali rilasciata dal Comune di Cellole per l'utilizzo del tratto di spiaggia per poter svolgere la gara di pesca;
- VISTA:** la nota con la quale l'Ufficio Locale Marittimo di Mondragone ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara di pesca;
- VISTA:** la nota prot. 17788 del 01.10.2026 con la quale si richiede l'approvazione del Capo del Compartimento marittimo ex art. 144 del DPR 1639/1968;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTO:** Il *Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972* e successive modificazioni ed integrazioni (COL.REG 1972) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTO:** il D.Lgs. 26.05.2004 n. 153 recante "*Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima*";
- VISTI:** il D.Lgs. 09/01/2012 n. 4 recante "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*";
- VISTO:** il D.Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, recante il "*Codice della nautica da diporto*" in attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172 ed il decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 recante il "*Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171*";
- VISTI:** i Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 06/12/2010, 15/07/2011 e 31/01/2014, che disciplinano l'obbligo per i pescatori sportivi o ricreativi di effettuare al MIPAF o all'Autorità Marittima apposita comunicazione, con validità triennale, che costituisce titolo per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva da mare e da terra;
- VISTI:** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione dello svolgimento della manifestazione di seguito definita;

RENDE NOTO

che in data **17 Ottobre del 2026**, dalle ore **17.00 alle ore 22.00**, lo specchio acqueo ricadente nel comune di **Cellole (CE)**, contraddistinto dai vertici di coordinate nautiche in WGS84 (*datum*) di seguito indicate e meglio individuate nelle planimetrie allegate alla presente, sarà interessato dallo svolgimento di una gara di pesca sportiva, organizzata dal sig. CAPPABIANCA Giovanni:

CELLOLE (CE)

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto A	41° 11.168'N	013°48.339'E
Punto B	41°11.273'N	013°48.554'E
Punto C	41°09.438'N	013°50.083'E
Punto D	41°09.534'N	013°50.279'E

In virtù di quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1 Area di gara

1. Nel giorno e negli orari indicati nel "*rende noto*", nella zona di mare sopra meglio individuata, antistante il litorale interessato dalla manifestazione di cui in premessa, le unità in navigazione e/o gli utenti impegnati in qualsiasi attività connessa all'uso del mare dovranno prestare particolare attenzione, adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni idonea misura atta ad evitare intralcio alla gara da pesca e creare pregiudizio alla vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione.

Articolo 2

Prescrizioni per l'organizzatore della manifestazione

1. L'*organizzatore* della manifestazione ricopre il ruolo di responsabile dell'evento e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali ad esso connesse.
2. L'*organizzatore* dell'evento, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza e dell'Ente gestore, per quanto concerne gli aspetti di competenza connessi alla sicurezza portuale e alla salvaguardia della vita umana in mare, dovrà, oltre ad osservare tutte le disposizioni previste da norme e regolamenti che disciplinano a vario titolo tali eventi, ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - a) comunicare, all'Ufficio Locale marittimo di Mondragone, i recapiti di un responsabile della manifestazione da poter contattare per qualsiasi esigenza o emergenza;
 - b) consentire lo svolgimento della manifestazione solo in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli e in assenza di perturbazioni atmosferiche;

- c) sospendere o interrompere la manifestazione nel caso in cui le condizioni meteo-marine dovessero repentinamente mutare divenendo avverse;
- d) predisporre un idoneo servizio di vigilanza e gestione dei flussi di persone in banchina e ai varchi portuali;
- e) adottare ogni azione necessaria per prevenire l'insorgere di qualsiasi eventuale pericolo di caduta accidentale in mare o generici rischi per la pubblica/privata incolumità;
- f) in virtù del punto precedente, posizionare lungo l'intero tratto di banchina interessato dalla manifestazione, delle idonee barriere a protezione del ciglio di banchina, al fine di impedire accidentali cadute in mare di persone e/o cose;
- g) delimitare ed interdire ai non autorizzati lo specifico tratto di banchina interessato dal posizionamento del pennone;
- h) consentire l'accesso in tale area solo ed esclusivamente ai partecipanti alla gara, muniti di polizza assicurativa;
- i) adottare ogni idonea misura affinché non si verifichino incidenti e danni alla banchina, alle aree demaniali marittime e portuali ed alle infrastrutture in genere;
- j) provvedere affinché non vengano realizzate opere, neanche provvisorie/di facile rimozione, che possano impedire o limitare il passaggio dei mezzi antincendio e/o di soccorso sulle aree portuali interessate dalla manifestazione.
- k) eseguire, al termine della manifestazione, operazioni di ripristino dello stato dei luoghi delle aree portuali in parola, provvedendo alla rimozione di ogni fonte di pericolo o eventuali rifiuti per la fruibilità delle stesse e dei relativi specchi acquei;
- l) garantire, in ogni momento e qualora necessario, la possibilità di sgomberare tempestivamente la banchina interessata per l'espletamento, in caso di emergenza, di qualsiasi attività portuale e marittima;

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione della manifestazione sportiva sopra definita. Pertanto la presente Ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione;
 - c) per le violazioni in materia di pesca, nelle sanzioni previste delle pertinenti disposizioni di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze.

- Pozzuoli (NA), data di registrazione.*

4



Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area interessata dalla gara di pesca di cui alla presente Ordinanza